COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 26 GENNAIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 465

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 465

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Autorizzazione alla spesa di lire 100 milioni per far fronte ad esigenze di carattere straordinario dei depositi cavalli stalloni. (1484) 465

PRESIDENTE. . 465, 467, 468, 469, 470, 471
CHIARINI, *Relatore* 466, 469
PINO 467, 469
FINA 467, 470
CIMENTI 467
CARTIA 467
CREMASCHI OLINDO 467
GRAMMATICO 468
MARENGHI 468
CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste* 468, 470
SANSONE 470
ZACCAGNINI 470
CALCAGNO 471

Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo. (*Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (1639-B) 471

PRESIDENTE 471
PUGLIESE, *Relatore* 471
BIANCO 471
SCOTTI ALESSANDRO 471

Votazione segreta:

PRESIDENTE 472

La seduta comincia alle 9,45.

GUI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Benvenuti e Burato.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Corbi partecipa alla seduta odierna in sostituzione del deputato Di Donato.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla spesa di lire 100.000.000 per far fronte ad esigenze di carattere straordinario dei depositi cavalli stalloni. (1484).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla spesa di lire 100.000.000 per far

fronte ad esigenze di carattere straordinario dei depositi cavalli stalloni.

Comunico che la IV Commissione permanente finanze e tesoro, ha espresso, in data 11 gennaio 1951, parere favorevole al provvedimento a condizione che l'articolo 2 sia sostituito dal seguente:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento) ».

L'onorevole Chiarini, relatore, ha facoltà di riferire.

CHIARINI, *Relatore*. Sono sufficienti poche parole per illustrare la necessità di aggiungere 100 milioni ai 125 già stanziati in bilancio per far fronte alle maggiori spese per i depositi cavalli stalloni.

Il Ministero dell'agricoltura, prima di presentare questo provvedimento, ha esaminato l'opportunità di mantenere tali depositi, di fronte alla modernità dei mezzi di trasporto ed alla diminuzione di produzione equina nella penisola.

Dovremmo ora svolgere il tema dell'attualità del cavallo nell'economia agricola e nelle esigenze militari. Il cavallo una volta era tutto, tanto che, quando si voleva onorare una persona nelle sue gesta, gli si tributava anche l'omaggio di un cavallo di pietra. Oggi il cavallo è diventato il mezzo più modesto di lavoro degli agricoltori delle medie aziende e di quelle più povere, oltre che di quelle in cui la motorizzazione non può sostituirlo.

Il cavallo, e particolarmente il mulo, è però, insostituibile in montagna, specie per i nostri reparti alpini.

Il moderno esercito americano lo impiegava, infatti, sia per i traini in pianura, sia per quelli in montagna. In campagna, poi, in caso di evento bellico, il cavallo diventa ancora più utile, quando la limitazione di carburante o le requisizioni impongano di fermare i mezzi motorizzati.

In tempo di pace, l'organizzazione di buone aziende agricole richiede ancora il cavallo come mezzo economico di trasporto e d'impiego in colture speciali. Ma, soprattutto, esso è elemento indispensabile in quelle vaste zone di bonifica che noi stiamo compiendo, perché appunto la trasformazione e la bonifica agraria limitano i territori di allevamento di cavalli allo stato brado, rendendo necessaria la distribuzione di cavalli ai contadini per la coltivazione dei loro terreni.

Per tutte queste ragioni, noi troviamo nel cavallo una necessità di lavoro e non di commercio. Occorre pertanto curare maggiormente la razza equina, migliorarla e selezionarla verso razze più confacenti alla nostra agricoltura, e soprattutto — come abbiamo ormai acquisito nel campo bovino — ridurne il costo ed aumentarne la produzione come carne pregiata.

Dobbiamo considerare che il cavallo rende allo Stato: e quindi quel poco che oggi si concede non è che l'interesse di un capitale che tornerà allo Stato sotto forma di tassa bestiame, percentuale-corse, incremento della produzione agricola, e via dicendo.

Quanti sono attualmente i cavalli in Italia? Recenti statistiche dimostrano che la produzione equina è in diminuzione. Infatti nel 1941, i cavalli erano circa 743 mila; nel 1944, 651 mila; nel 1947, 691 mila. Nel 1948, si è registrato, invece, un lieve aumento: 720 mila. Gli asini, invece, sono in diminuzione, perché dai 678 mila del 1941 si è passati ai 565 mila del 1944, ai 558 mila del 1947 ed ai 546 mila del 1948. Per i muli, dai 318 mila del 1941 si è passati ai 280 mila del 1944, ai 282 mila del 1947, ai 301 mila del 1948. La produzione dei cavalli spetta per circa la metà all'Italia settentrionale, per meno di un quarto al Mezzogiorno continentale e, per il rimanente, all'Italia centrale ed alle Isole. La produzione di asini è invece più accentuata nell'Italia centrale, meridionale ed insulare.

Perché le provvidenze governative possano favorire la graduale ricostruzione della produzione equina, gli aiuti che il Governo intende predisporre con la presente legge e con gli stanziamenti superiori degli anni prossimi dovrebbero essere così indirizzati:

1°) ad un'adeguata attrezzatura dei depositi stalloni, che sono in numero di otto, disseminati in tutta Italia;

2°) alla fissazione di un preciso indirizzo di miglioramento per ciascuna delle zone indicate (Valle del Po, Alto Adige, Maremma toscana e parte del Lazio, piana di Salerno, Sibari e Crotone, Tavoliere delle Puglie, Murge, Sicilia e Sardegna);

3°) all'impianto di stazioni selezionate nelle zone stesse per costituire nuclei di materiale scelto;

4°) alla disciplina della monta degli stalloni stessi di proprietà privata, per evitare speculazioni.

I cento milioni previsti dal provvedimento rappresentano il minimo aiuto essenziale per

rimettere in efficienza le attrezzature ed i locali dei depositi, attualmente in pessime condizioni dopo l'incuria del periodo bellico e postbellico e per sostituire gli animali diventati vecchi ed adeguare le paghe del personale alle necessità del momento. Non dobbiamo infatti dimenticare che ben 465 famiglie vivono del lavoro necessario a questi depositi.

Il patrimonio degli stalloni, attualmente nei depositi, è costituito da 741 cavalli, con una diminuzione del trenta per cento rispetto ai 1164 del 1940; da 266 asini, con una diminuzione di oltre il quaranta per cento rispetto ai 436 del 1940.

Le cifre elencate sono, di per sé, l'evidente dimostrazione dell'urgente necessità di approvare il disegno di legge in esame. Il Governo ha iniziato la sua opera di miglioramento con tali stanziamenti; con successivo provvedimento da presentarsi al Parlamento, cercherà di adeguare il trattamento del personale addetto ai depositi, in relazione ai salari ed ai collocamenti in pensione; ed infine richiederà che lo stanziamento in bilancio per il 1951-52 sia aumentato da 125 a 200 milioni circa.

Mi auguro, pertanto, che la Commissione voglia approvare al più presto il disegno di legge in esame, nell'interesse della produzione equina e dell'intera agricoltura italiana.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PINO. Allo scopo di meglio chiarire i concetti informatori del disegno di legge, vorrei formulare qualche osservazione. Noi tutti abbiamo apprezzato la relazione dell'onorevole Chiarini, ma desidereremmo conoscere i criteri del Ministero nella ripartizione di tale stanziamento.

La relazione ministeriale parla di orientare la spesa verso la riparazione delle deficienze più accentuate, di paghe al personale e di alimenti al bestiame; e più oltre di rinnovazione di materiale deteriorato e di rimonta degli stalloni. In che proporzione la somma di cento milioni sarà distribuita tra le varie voci?

Inoltre io gradirei conoscere, in particolare, se il deposito stalloni di Catania, l'unico esistente in Sicilia, rientri in tale stanziamento o dipenda dall'Ente regione.

FINA. Chiedo se il contributo verrà suddiviso indistintamente fra tutte le stazioni di monta equina o soltanto tra quelle dell'Esercito. La relazione ha chiarito che fra asini e cavalli stalloni si raggiunge in tali depositi il migliaio di capi; ne consegue che, con i cento milioni previsti dal disegno di legge in esame ed i centoventicinque già stanziati in bilancio, si ha una assegnazione di 225 milioni per mille capi, con un contributo di 225 mila lire per capo.

È chiaro che, concedendo un contributo di tal misura, non potranno più mantenersi in vita le stazioni di monta dei privati, mentre anche esse sono necessarie, perché contribuiscono ugualmente all'auspicato miglioramento della razza.

Chiedo, pertanto, se sia possibile concedere un aiuto straordinario anche a tali stazioni private.

CIMENTI. Per poter stabilire se è giusto che lo Stato contribuisca, il relatore dovrebbe farci conoscere quanto le stazioni private percepiscono per il servizio di monta.

CARTIA. Mi associo alla richiesta dell'onorevole Pino per quanto riguarda i rapporti con la Sicilia, in quanto, secondo lo statuto siciliano, l'agricoltura è competenza esclusiva della regione. Ora, io vorrei conoscere se, aumentando noi lo stanziamento nel bilancio generale, l'assessorato dell'agricoltura della Regione siciliana debba aumentare in proporzione, oppure la materia sia demandata esclusivamente alla sua competenza. Potrebbe sorgere la necessità di far presente all'Assemblea regionale l'opportunità di interessarsi in proposito.

CREMASCHI OLINDO. Ho accolto con viva simpatia le dichiarazioni dell'onorevole Chiarini, ma non posso fare a meno di rilevare che nella relazione non è stato precisato come questi depositi abbiano contratto debiti di tale rilevante entità, mentre non sarebbe stato difficile raccoglierne i dati, essendo solo otto i depositi in tutta Italia.

D'altra parte, trattandosi di enti militari — di otto depositi, infatti, soltanto quello di Ferrara ha personale civile — trovo incoerente il fatto che proprio il Ministero dell'agricoltura debba preoccuparsi di sanare una situazione verificatasi in seno ad enti che non rientrano nella sfera delle sue competenze, essendo controllati dal Ministero della difesa.

Ugualmente criticabile è l'affermazione del relatore per quanto si riferisce ai benefici che i contadini ricaverebbero da questi contributi, in quanto non mi risulta che qualche contadino abbia mai ricevuto a prezzo di favore un cavallo proveniente da questi depositi, mentre è evidente che, sotto quest'aspetto, si nascondono gli interessi delle grandi aziende.

Il Centro deposito cavalli di Pisa, ad esempio, serve due o tre grandi aziende di conti e baroni, che comprano cavalli di lusso ed hanno tutte le agevolazioni in loro favore.

Comunque, se siamo d'accordo nel favorire l'allevamento dei cavalli, siamo anche del parere che i contadini debbono trarne effettivi beneficî. Qui si tratta invece di concedere un contributo che deve sostenere e finanziare depositi di cavalli che servono, non ai contadini, ma all'Esercito ed alle grandi aziende agricole, e lo si chiede senza fornire dei dati precisi in proposito.

Inoltre non si vede la ragione per la quale nell'amministrazione di questi Centri non venga ammessa la rappresentanza dei lavoratori interessati.

GRAMMATICO. Mi associo alle richieste degli onorevoli Pino e Cartia. Noi siamo chiamati ad autorizzare, per l'esercizio finanziario 1949-50, la maggiore spesa di cento milioni. Evidentemente, si tratta di residui attivi dell'esercizio 1949-50, oppure di sussidi che ancora debbono essere concessi. Se, nella specie, si tratta di spese già sostenute, occorre approvare il disegno di legge ed è, pertanto, inutile ogni discussione.

MARENGHI. Sono favorevole all'approvazione del provvedimento in esame. Faccio osservare alla Commissione che le stazioni di monta di cui trattasi servono ottimamente anche all'agricoltura, per tutti i contadini che posseggano una cavalla.

Esse ospitano esemplari di pregio, che, purtroppo, in massima parte sono stati distrutti dalla guerra, donde la necessità di ricostituirne il patrimonio.

In molte regioni la necessità dei cavalli per i carri agricoli e del mulo per la montagna è quanto mai sentita. L'onorevole Cremaschi dice che questi depositi servono soltanto per le grandi aziende e per i cavalli di lusso: noi aggiungiamo e precisiamo che in alcune zone agricole, come Reggio Emilia, i cavalli dello Stato esercitano la monta ad un tasso di favore per gli agricoltori, e ciò avviene con soggetti di pregio. Inoltre vi sono i gruppi di cavalli selezionati, scelti dai dirigenti dei depositi e da un'apposita commissione; ed essi possono servire tanto ai grandi come ai medi e piccoli proprietari.

Da ciò risulta evidente che il vantaggio va a favore anche dei contadini, e cadono tutte le riserve opposte in tal senso.

C'è da aggiungere che è necessario provvedere al pagamento degli stipendi, in quanto non è esatto che tali enti dipendano dal Ministero della difesa. Dobbiamo preoccuparci di mantenere in efficienza queste stazioni, considerando che il cavallo viene ad acquistare importanza notevole, in caso, ad esempio, di mancanza di carburante o di altre restrizioni. L'onorevole Fina proponeva di sovvenzionare anche le stazioni private; io aggiungo che lo Stato agisce bene a mantenere in efficienza le sue stazioni di monta, per poter colmare le eventuali deficienze che si dovessero presentare nel campo della iniziativa privata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il mio compito è molto limitato dopo la relazione dell'onorevole Chiarini ed i chiarimenti dell'onorevole Marenghi, il quale ha risposto alle preoccupazioni degli onorevoli Cremaschi e Grammatico ed in parte anche alle domande dell'onorevole Fina.

Debbo chiarire che, in tale settore, per la rimonta del materiale equino occorrente per la difesa, si funziona col Centro rifornimento quadrupedi, che dipende esclusivamente dal Ministero della difesa.

I depositi cavalli stalloni di cui tratta il disegno di legge dipendono invece dal Ministero dell'agricoltura e sono otto: Crema, Ferrara, Reggio Emilia, Pisa, Santa Maria Capua Vetere, Foggia, Catania e Ozieri.

Un tempo, entrambi i settori dipendevano dal Ministero della guerra; molti anni fa i depositi vennero trasferiti al Ministero dell'agricoltura perché, a mezzo di essi, si potesse provvedere al miglioramento ed all'incremento delle razze equine interessanti particolarmente l'agricoltura. Questi depositi funzionano, ancor oggi, mediante l'impiego di personale militare: gli ufficiali formano il gruppo dei direttori, i sottufficiali sono addetti ai servizi d'ufficio e il personale di truppa è addetto alla cura degli equini. Alle spese per il mantenimento dei depositi stessi si provvede mediante gli importi delle tasse di monta, che sono di limitata entità; (si varia dalla monta gratuita fino a mille lire, a seconda dei soggetti impiegati, e questa è la ragione per la quale è difficile affermare con precisione quanto venga pagato il servizio), e mediante il contributo dello Stato, stanziato in apposito capitolo del bilancio ordinario del Ministero dell'agricoltura.

L'amministrazione di ciascun deposito non dipende dal Ministero della difesa. Essa, formata da un consiglio d'amministrazione nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura, pur controllata dal Ministero stesso, è autonoma.

Faccio inoltre presente che è allo studio un provvedimento, che sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento, per la modifica della struttura di queste amministrazioni autonome e per sottrarle, anche nella forma, all'apparente dipendenza dal Ministero della difesa.

Approssimativamente, si può dunque affermare che col ricavato delle tasse di monta si fa fronte alle spese di mantenimento degli stalloni e di amministrazione, eccetto gli stipendi e le paghe che sono invece normalmente sostenuti col contributo del Ministero dell'agricoltura. Sul capitolo relativo di bilancio, prima della guerra, figurava la somma di dieci milioni, allora sufficienti a far funzionare regolarmente tutti i depositi. In seguito alla nuova situazione creatasi nel dopoguerra, le tasse di monta sono state adeguatamente aumentate, mentre i contributi dello Stato si sono potuti elevare solo da dieci milioni a 125 milioni, cioè con un aumento di appena dodici volte e mezzo, mentre, nella specie, gli stipendi sono stati aumentati di circa 40 volte. Questo dimostra chiaramente come i 125 milioni siano un'aliquota di molto inferiore alle necessità di adeguamento.

I cento milioni dovranno servire a coprire il *deficit* riscontrato al 31 dicembre 1949 nelle singole amministrazioni dei rispettivi depositi: *deficit* che si concreta in debiti contratti verso istituti di credito e che gravano notevolmente sui depositi, per gli interessi che comportano.

Per tali ragioni, il Ministero è venuto nella determinazione di concedere un contributo straordinario per sanare il *deficit* verificatosi, e, col provvedimento di prossima presentazione, a cui ha fatto cenno il relatore, di aumentare a circa duecento milioni il contributo ordinario, onde porre i depositi in grado di funzionare effettivamente e stabilmente.

Per quanto riguarda i rapporti che, a proposito di questo stanziamento, intercorreranno fra lo Stato e la Regione siciliana, posso assicurare gli onorevoli Pino e Cartia che, nei confronti del deposito di Catania, se il disegno di legge sarà approvato, il Ministero provvederà a sanare anche quella situazione deficitaria. Se, successivamente, interverranno fatti nuovi, essi saranno oggetto di adeguato esame.

CHIARINI, *Relatore*. Mi associo alle dichiarazioni del rappresentante del Governo. Preciso che i depositi non limitano la loro funzione agli otto centri, ma esplicano la loro attività anche in favore di privati, specie nei confronti dei cavalli selezionati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1949-50, la spesa di lire 100.000.000, a carico dello stato di previsione del Ministero della agricoltura e delle foreste, per la concessione di contributi a favore dei depositi cavalli stalloni, per esigenze di carattere straordinario ».

PINO. Passando al merito della questione, circa la dipendenza e l'organizzazione di questi depositi, ricordo che la prima legge ad essi relativa e che risale al 1887, stabiliva che i depositi stalloni dipendevano eminentemente dal Ministero dell'agricoltura, sia dal punto di vista tecnico che da quello amministrativo, costituendo un reale corpo ippico sul quale aveva giurisdizione il Ministero della guerra. Tale concetto è rimasto confermato nella successiva legge del 31 gennaio 1911 ed in quella del 30 dicembre 1915 che precisava che, per la costituzione del Consiglio ippico, si sarebbe provveduto con decreto del Ministro della guerra. Forse l'onorevole Sottosegretario intendeva riferirsi alle successive innovazioni, cioè a quella del gennaio 1923 e in special modo a quella del giugno 1924; però in esse si parla di regolamento delle mansioni dei singoli consigli di amministrazione. Io pertanto, insisto nel mio modesto parere di ritenere che, anche con l'autonomia amministrativa sotto la sorveglianza del Ministero dell'agricoltura, v'è sempre una frequente interferenza del Ministero della difesa. Del resto, anche l'onorevole relatore, nella sua relazione, ha parlato di esigenze militari: e ciò appunto perché, nell'organizzazione di tali depositi, esiste la preoccupazione di potervi attingere per rifornire l'Esercito.

Ma oggi le esigenze sono mutate, ed anche nell'Esercito il cavallo ha un'importanza che si va circoscrivendo nel tempo. Ma resta, dunque, chiaro che discutiamo di una attrezzatura che ha come prospettiva la difesa, o meglio la preparazione bellica del Paese, non certo un indirizzo di pace.

Inoltre, a quanto risulta dall'ultimo bilancio di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, si propongono uno stanziamento di 90 milioni, aumentato a 100, per la intera branca, ed un altro di 120 milioni, aumentato a 125, per il funzionamento dei depositi. A tale riguardo, non si può non osservare come sia incoerente stanziare per un solo settore, molto circoscritto, una somma inferiore a quella stanziata per tutta l'industria dell'ippicoltura.

Noi tutti apprezziamo l'importanza del cavallo e ci rendiamo conto che è bene potenziarne l'allevamento, ma negheremmo la realtà non considerando che esso, come animale motore nella vita moderna, tende ad essere progressivamente soppiantato, per rimanere soltanto come animale agricolo, nel campo sportivo e di traino nelle mulattiere. Quindi tale progressivo declino deve riflettersi sull'ampiezza ed estensione dell'allevamento e sui criteri scientifici e tecnici di esso. Nessuno nega le benemerenze che l'organizzazione dei depositi stalloni s'è conquistata attraverso lunghe fatiche, l'importanza che essa ha avuto ed i compiti di carattere nazionale che ha assolto. Ma qui dobbiamo porre alla nostra coscienza di legislatori una domanda: siamo convinti che l'attrezzatura, così come essa si è mantenuta attraverso i tempi, risponde oggi alle esigenze tecniche o scientifiche? Queste preoccupazioni ritengo che non possano non suscitare riflessione.

Non saremo noi a negare questi stanziamenti, anche perché si tratta di sanare una situazione precedente; ma restiamo perplessi circa l'utilità, nei riflessi dell'economia nazionale e della collettività, nel persistere a mantenere in vita attrezzature, che — ripeto — non rispondono più alle esigenze scientifiche e tecniche della modernità.

Quindi, non siamo contrari, in linea di massima alla spesa, come non lo siamo per qualsiasi stanziamento diretto a potenziare la nostra produzione, ma siamo contrari al modo con il quale la somma è impiegata, ed al fatto che trattasi di organismi che non rispondono alle necessità attuali e che, malgrado ciò, si cerca di mantenere.

SANSONE. A nome del Gruppo socialista, dichiaro che ci asterremo dal voto. Tale nostra astensione equivale ad un invito a riformare questi enti, rendendoli effettivamente utili alla moderna agricoltura. Mi riservo di presentare un ordine del giorno in tal senso.

FINA. Dichiaro di votare a favore, per i molti vantaggi che deriveranno all'agricoltura da cavalli opportunamente selezionati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo di cui ho, poc'anzi, dato lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 2 del disegno di legge è del seguente tenore:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui all'ottavo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dell'esercizio 1949-50 ».

La IV Commissione permanente finanze e tesoro, ha — come già comunicato alla Commissione — espresso parere favorevole al disegno di legge, condizionandolo all'approvazione del seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 2:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento) ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura di un ordine del giorno presentato dall'onorevole Sansone:

« La Commissione dell'agricoltura, vista la necessità di riformare completamente i depositi cavalli stalloni, dato che il loro fine prevalentemente militare è contrastante con le necessità dell'agricoltura, invita il Governo a presentare entro brevissimo tempo una legge per la riforma di tali depositi ».

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Debbo ricordare che ho già fatto un'esplicita dichiarazione in merito. È allo studio, e sarà quanto prima presentata al Parlamento, la riforma amministrativa e funzionale dei depositi. Pertanto non accetto l'ordine del giorno Sansone oltre che per la sostanza, anche per la forma, in quanto esso afferma che il funzionamento di questi depositi è in contrasto con gli interessi della agricoltura, mentre il provvedimento da noi proposto ed esaminato è pienamente rispondente a tali interessi.

SANSONE. Insisto nel mio ordine del giorno.

ZACCAGNINI. Dichiaro che voterò contro l'ordine del giorno Sansone, inesatto nella forma ed inutile nella sostanza, poiché invita il Governo ad intraprendere provvedimenti, che

il Governo stesso ha già dichiarato di voler prendere.

CALCAGNO. Dichiaro di votare contro l'ordine del giorno Sansone per gli stessi motivi esposti dall'onorevole Zaccagnini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Sansone, testé letto.

(*Non è approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo. (Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1639-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo », che torna alla nostra Commissione, per alcune modificazioni apportate dalla VIII Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Pugliese, relatore, ha facoltà di riferire su tali modificazioni.

PUGLIESE, *Relatore*. L'VIII Commissione permanente del Senato ha modificato il nostro disegno di legge ed ha altresì modificato l'articolo 1 del decreto legislativo al quale il disegno di legge si riferiva, perché ha voluto eliminare la necessità che, anche per l'abbattimento di un solo albero di olivo, occorresse l'autorizzazione del prefetto. A me sembra che la dizione del primo comma dell'articolo 1 del decreto, così come formulata dal Senato, sia poco chiara. Quel divieto di abbattimento di un « numero di cinque ogni biennio » è poco comprensibile, perché non è chiaro se possano abbattersi complessivamente cinque piante ogni due anni, oppure se oltre quel numero occorra l'autorizzazione. Mi rimetto, per l'approvazione dell'articolo, al parere della Commissione, in quanto si tratta soltanto di interpretazione.

L'articolo 2 è stato modificato nel senso di rendere vincolante per il prefetto il parere della Commissione provinciale dell'agricoltura, mentre noi avevamo in precedenza stabilito il contrario.

Purtuttavia, trattandosi di un parere tecnico, potremmo aderire alla tesi del Senato.

Non ho altro da aggiungere.

BIANCO. Io non capisco se il Senato abbia voluto concedere il permesso di abbattere anche le piante buone, purché non si superi il numero di cinque al biennio oltre a quelle autorizzate perché meritevoli di essere abbattute, oppure abbia voluto contenere entro il limite di cinque per biennio il numero delle piante che debbono essere complessivamente abbattute.

Proporrei pertanto di tornare al nostro testo, accettando l'altra modificazione apportata dal Senato.

SCOTTI ALESSANDRO. Esiste un provvedimento analogo per i gelsi. In questi giorni un contadino è stato denunciato dal maresciallo dei carabinieri per avere abbattuto dei gelsi che da dieci anni non davano alcun frutto e recavano danno.

Io voterò contro questo provvedimento perché lo ritengo inutile.

PUGLIESE, *Relatore*. Riguardo alla proposta dell'onorevole Bianco, faccio osservare che il Senato ha ritenuto che non debba essere necessaria la richiesta dell'autorizzazione, quando si tratta di un numero inferiore a cinque piante, per evitare che anche per l'abbattimento di una sola pianta debba richiedersi l'autorizzazione.

Vorrei inoltre pregare l'onorevole Scotti di leggere il decreto al quale questo disegno si riferisce: si renderà conto che questa legge è restrittiva dei divieti, non li amplia, come egli crede.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Il disegno di legge n. 1639, già approvato dalla nostra Commissione col seguente titolo: « Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo », constava di un articolo unico del seguente tenore:

« L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, è sostituito dal seguente:

« Il prefetto, in deroga al divieto di cui all'articolo 1, può, in seguito ad accertamenti compiuti dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura e su conforme parere del comitato provinciale dell'agricoltura, autorizzare, con proprio decreto, l'abbattimento di alberi di olivo quando ricorrano le seguenti circostanze:

1°) quando sia accertata la morte fisiologica della pianta e la permanente improduttività o scarsa produttività dovuta a cause non rimovibili;

2°) quando l'eccessiva fittezza dell'impianto rechi danno all'oliveto;

3°) quando l'abbattimento si renda indispensabile per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario.

Il prefetto può, altresì, con proprio decreto autorizzare l'abbattimento di alberi di olivo, qualora esso sia richiesto per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, e nel caso in cui l'abbattimento medesimo si renda necessario per la costruzione di fabbricati destinati ad uso di abitazione.

Il decreto di autorizzazione indicherà il termine entro cui dovrà essere ultimata l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e la costruzione di fabbricati, in relazione alle quali viene consentito l'abbattimento degli olivi.

Qualora l'interessato non adempia entro il termine suddetto all'obbligo dell'esecuzione delle opere di miglioramento od alla costruzione dei fabbricati incorre nelle sanzioni previste dal successivo articolo 4 ».

L'VIII Commissione permanente del Senato, apportando modificazioni anche all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, ha così modificato il titolo del disegno di legge in esame:

« Modifica degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo ».

L'articolo unico, approvato dal Senato risulta del seguente tenore:

« Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1. — « È vietato l'abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio, salvo quanto è previsto nell'articolo 2.

Il divieto riguarda anche le piante danneggiate da operazioni belliche od in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che possano essere ricondotte a produzione con speciali operazioni colturali ».

Art. 2. — « Il prefetto, in deroga al divieto di cui all'articolo 1, in seguito ad accertamenti compiuti dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura e su conforme parere del Comitato provinciale dell'agricoltura, autorizza, con proprio decreto, l'abbattimento di alberi di olivo quando ricorrano le seguenti circostanze:

1°) quando sia accertata la morte fisiologica della pianta e la permanente improduttività o scarsa produttività dovuta a cause non rimovibili;

2°) quando l'eccessiva fittezza dell'impianto rechi danno all'oliveto;

3°) quando l'abbattimento si renda indispensabile per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario.

Il prefetto autorizza, altresì, con proprio decreto, l'abbattimento di alberi di olivo, qualora esso sia indispensabile per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, e nel caso in cui l'abbattimento medesimo si renda necessario per la costruzione di fabbricati destinati ad uso di abitazione.

Il decreto di autorizzazione indicherà il termine entro cui dovrà essere ultimata l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e la costruzione di fabbricati, in relazione alle quali viene consentito l'abbattimento degli olivi.

Qualora l'interessato non adempia entro il termine suddetto all'obbligo dell'esecuzione delle opere di miglioramento od alla costruzione dei fabbricati incorre nelle sanzioni previste dal successivo articolo 4 ».

Pongo in votazione le modifiche apportate dal Senato.

(*Sono approvate*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione alla spesa di lire 100 milioni per far fronte ad esigenze di carattere straordinario dei depositi cavalli stalloni » (1484):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	22
Voti contrari	8

(*La Commissione approva*).

« Modifica degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945,

n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo » (1639-B):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	23
Voti contrari	7

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino, Bianco, Calcagno, Calasso, Cartia, Chiarini, Cimenti, Cremaschi Olindo, Ferraris, Fora, Germani, Giovannini, Giuntoli Grazia, Gorini, Grammatico, Grifone, Gui, Helfer, Marenghi, Matteotti Carlo, Miceli, Pugliese, Rivera, Sampietro Giovanni, Sansone, Sedati, Sodano, Stella, Visentin Angelo, Zaccagnini.

Sono in congedo:

Benvenuti e Burato.

La seduta termina alle 12.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI